

ASSOCIAZIONI

FEI RICHIEDE RETTIFICA PER ARTICOLO APPARSO SU IL MESSAGGERO DEL 21 LUGLIO 2008

La Federazione Erboristi Italiani, F.E.I., aderente a Confcommercio, chiede la smentita e la rettifica riguardo le affermazioni contenute nell'articolo a firma di Valentina Arcovio, dal titolo "Quelle pasticche che "sorriscono" e poi uccidono".

In particolare si ritiene non vera e assolutamente lesiva del comparto erboristico e degli esercenti l'attività di erborista la frase in cui si afferma quanto segue: *Morbidone e Adrenalina sono le ultime arrivate delle "smart drugs", le droghe della disco. Sono dette anche "droghe furbe" perché, pur provocando effetti su chi le assume, non compaiono neanche nell'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope proibite dalla legge.*

Si possono acquistare liberamente nelle erboristerie, su internet o nei cosiddetti smart shop...

Si precisa che le erboristerie non pongono in vendita tali sostanze essendo la loro attività finalizzata esclusivamente al benessere della persona. Inoltre si informa che la F.E.I. sta attualmente collaborando con il Dipartimento del Farmaco - Osservatorio Fumo Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità, citato nell'articolo, per sensibilizzare ed informare relativamente all'uso improprio e pericoloso di tali sostanze quando anche fossero di origine naturale.

Si ritiene pertanto indispensabile procedere ad una decisa ed immediata smentita, nella rubrica "cronache", delle affermazioni fatte dalla giornalista autrice dell'articolo attraverso una rettifica di quanto erroneamente riportato, in caso contrario ci riserveremo di agire a tutti gli effetti di legge.

Il Presidente F.E.I. - Confcommercio



iniziative istituzionali

ELIMINAZIONE DEL VANADIO DALL'ELENCO DEI MINERALI AMMESSI NEGLI INTEGRATORI IN DEROGA ALLE PREVISIONI DELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 169/2004

Gazzetta ufficiale n. 201 del 28 agosto 2008

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali decreto 23 luglio 2008

Modifica del decreto 17 febbraio 2005 del Ministero della salute, relativo all'elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nella parte riguardante il «Vanadio».

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005, recante: «Elenco dei minerali e delle fonti vitaminico-minerali ammessi negli integratori, in deroga alle previsioni degli allegati I e II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;

Visto l'art. 2, comma 2, del sopraccitato decreto ministeriale 17 febbraio 2005;

Visto quanto rappresentato per il vanadio dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, da ultimo con il parere del 29 gennaio 2008;

Sentito il parere della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, espresso nella riunione del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1.

1. Dall'elenco dei minerali ammessi negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato I del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, e' eliminato il «vanadio».

2. Dall'elenco delle fonti vitaminico-minerali ammesse negli integratori in deroga alle previsioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 169/2004, di cui all'allegato II del decreto ministeriale 17 febbraio 2005, sono eliminati il «vanadil chelato» e il «vanadil solfato».

Art. 2.

1. Non e' consentita la commercializzazione di integratori alimentari contenenti vanadio, derivante dalle fonti indicate all'art. 1, comma 2 o, comunque, da altre fonti del minerale ammesse in deroga in altri Stati membri.

Art. 3.

1. Per i prodotti di cui all'art. 2 gia' in commercio, gli operatori del settore alimentare interessati devono procedere al loro ritiro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro: Martini

**mosqueta's[®]
Rose**

*il tuo nuovo
centro di
freschezza*

**Serum Anti-Age
Energizzante**

con
*Rosa Mosqueta, Aloe Vera,
Mowra a Fheiatilis,
Sargasso Marino*

ITC ITALCHILE
www.italchile.it